

Studi professionali - Rinnovo del c.c.n.l. - Parte economica

In data **29 novembre 2011** le Organizzazioni di categoria (Confprofessioni, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil) hanno sottoscritto definitivamente l'ipotesi di accordo 27 settembre 2011 per il rinnovo del c.c.n.l. per i dipendenti da studi professionali, scaduto il 30 settembre 2010.

Il nuovo contratto decorre dal 1° ottobre 2010 ed avrà scadenza il 30 settembre 2013.

Si riporta di seguito il contenuto economico delle intese raggiunte; a breve seguirà la sintesi delle novità normative introdotte con il rinnovo.

Minimi tabellari

Per effetto degli aumenti fissati con decorrenza ottobre 2010, aprile 2011, ottobre 2011, aprile 2012, ottobre 2012 e aprile 2013, i valori della paga base tabellare conglobata sono i seguenti:

Livelli	Importi mensili					
	1.10.2010	1.4.2011	1.10.2011	1.4.2012	1.10.2012	1.4.2013
Q	1.903,95	1.925,12	1.946,29	1.967,46	1.988,63	2.013,33
1	1.684,85	1.703,59	1.722,33	1.741,07	1.759,81	1.781,67
2	1.467,57	1.483,89	1.500,21	1.516,53	1.532,85	1.551,89
3S	1.361,23	1.376,37	1.391,51	1.406,65	1.421,79	1.439,45
3	1.348,87	1.363,87	1.378,87	1.393,87	1.408,87	1.426,37
4S	1.308,02	1.322,57	1.337,12	1.351,67	1.366,22	1.383,19
4	1.259,04	1.273,48	1.287,92	1.302,36	1.316,80	1.333,64
5	1.173,73	1.186,78	1.199,83	1.212,88	1.225,93	1.241,16

Livelli 1, 2 e 3S ex Confedertecnica

Per i lavoratori cui si applicava il c.c.n.l. Confedertecnica, assunti entro il 30 giugno 2004 nei livelli 1, 2 e 3S, gli importi dei minimi tabellari, comprensivi dell'elemento nazionale di allineamento contrattuale, sono i seguenti:

Livelli	Importi mensili					
	1.10.2010	1.4.2011	1.10.2011	1.4.2012	1.10.2012	1.4.2013
1	1.727,20	1.745,94	1.764,68	1.783,42	1.802,16	1.824,02
2	1.570,10	1.586,42	1.602,74	1.619,06	1.635,38	1.654,42
3S	1.471,63	1.486,77	1.501,91	1.517,05	1.532,19	1.549,85

Assorbimento

Possono essere assorbiti fino a concorrenza gli importi già riconosciuti a titolo di acconto sui futuri aumenti contrattuali.

Arretrati

In considerazione della decorrenza economica dal mese di ottobre 2010, gli importi arretrati della retribuzione vengono corrisposti ai lavoratori in forza al 1° ottobre 2011 con le seguenti modalità:

- il 60% delle mensilità precedenti, con la retribuzione di novembre 2011;
- il 40% delle mensilità precedenti, con la retribuzione di febbraio 2012.

Gli arretrati in questione vanno calcolati assumendo come esclusivo riferimento la normale retribuzione mensile di cui all'art. 117 del c.c.n.l. (paga base tabellare conglobata, comprensiva del finanziamento all'ente bilaterale; scatti di anzianità; assegni ad personam; superminimi; nonché tutti gli elementi retributivi a carattere continuativo ad esclusione dei rimborsi spese, dei compensi per lavoro straordinario e supplementare, delle gratificazioni straordinarie o una tantum e degli elementi espressamente esclusi dal calcolo degli istituti contrattuali o dall'imponibile di legge).

Elemento economico di garanzia

Qualora nonostante la presentazione della piattaforma non venga definito un accordo integrativo entro il 30 settembre 2013, con la retribuzione di ottobre 2013 verrà erogato ai lavoratori in forza da almeno 6 mesi alla data del 1° ottobre 2013, un importo *una tantum* a titolo di elemento economico di garanzia, nei seguenti importi, riproporzionati in caso di part-time:

Livelli	Importi
Q, 1 e 2	100,00
3S e 3	90,00
4S, 4 e 5	80,00

L'elemento di garanzia - non utile ai fini del calcolo di nessun istituto legale o contrattuale e non incidente sul t.f.r. - è assorbito da elementi retributivi già concessi a titolo di acconto su futuri aumenti contrattuali.

Scatti di anzianità

Dal 1° ottobre 2011 l'importo unitario degli scatti di anzianità è rideterminato nelle seguenti misure:

Livelli	Importi mensili
Q	30,00
1	26,00

2	23,00
3S	22,00
3	22,00
4S	20,00
4	20,00
5	20,00

In occasione del nuovo scatto, l'importo degli scatti maturati successivamente al 1° ottobre 2011 sarà ricalcolato in base ai valori indicati nella tabella di cui sopra.